

## **PARMIGIANO E PARMESAN**

*Fiammetta Malagoli*

La Corte europea (Grande Sezione) si è pronunciata, in data 26 febbraio 2008, nella causa nata su ricorso della Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica ceca, contro la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica d' Austria, a proposito dell' utilizzo, da parte della Germania, della denominazione "parmesan" nell' etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d' origine protetta "Parmigiano Reggiano".

Premessa della pronuncia era quella di stabilire se, rispetto a tale DOP, l' uso della denominazione "parmesan" rientrasse in uno dei casi contemplati dall' art. 13, n.1 del regolamento n. 2081/92, ossia se consistesse in un' usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione registrata.

A proposito di evocazione, in particolare, essa si realizza quando un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione. Indubitabili sono le analogie fonetiche tra "parmesan" e "Parmigiano Reggiano" e, in entrambi i casi, si tratta di formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, pertanto simili nel loro aspetto esterno. Insomma, tra i due termini vi è somiglianza concettuale, che, unita alle somiglianze fonetiche ed ottiche, è idonea ad indurre il consumatore, quando si trova di fronte al "parmesan", a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP "Parmigiano Reggiano". Si tratta, pertanto, indubitabilmente, di un' ipotesi di evocazione.

La Repubblica Federale di Germania, nella sua difesa, ha sostenuto che la denominazione "parmesan" sarebbe divenuta una denominazione generica, che non avrebbe potuto essere registrata ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 2081/92.

Nel valutare la genericità bisogna prendere in considerazione i luoghi di produzione del prodotto considerato (sia all' interno dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione, sia all' esterno di questo), il consumo dello stesso, il modo in cui viene percepita dai consumatori la denominazione, l' esistenza di una normativa nazionale specifica relativa al prodotto, il modo in cui tale denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria.

Tuttavia, la Germania non ha dato prova della genericità ed anzi, dalla documentazione depositata in atti, risulta che alcuni produttori tedeschi di "parmesan" hanno commercializzato il formaggio con etichette, che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani, dimostrando che i consumatori percepiscono tale prodotto come un formaggio associato all' Italia, anche se prodotto in altro paese. L' utilizzo del termine "parmisian" per formaggi che non sono conformi al disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano" è stato quindi considerato lesivo della tutela riconosciuta dal regolamento n. 2081/92 alle denominazioni registrate.

Secondo la Commissione delle Comunità europee ricorrente, la Germania avrebbe dovuto adottare d' ufficio tutte le misure necessarie per reprimere i comportamenti lesivi delle DOP, in particolare attraverso un' adeguata prassi amministrativa. Il suo comportamento, quindi, avrebbe dovuto essere assimilato ad una violazione per omissione del diritto comunitario.

Secondo la Corte, la facoltà di cui godono i cittadini di far valere le disposizioni di un regolamento comunitario dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall' adottare misure interne che permettano di assicurare la piena e completa applicazione del regolamento, qualora queste si rendano necessarie. Con questa premessa, tuttavia, la Corte ha ritenuto che la normativa tedesca, fosse idonea a garantire la tutela anche di interessi diversi da quelli dei produttori dei beni protetti dalla DOP, ossia dei consumatori.

Inoltre, sempre secondo la Corte, a norma del regolamento n. 2081/92, è vero che gli Stati membri sono tenuti a creare strutture di controllo per assicurare l'efficacia delle disposizioni del regolamento medesimo, ma si tratta degli Stati membri di provenienza delle DOP, e non di quelli nei quali la DOP venga evocata o usurpata, e, quindi, il controllo sul rispetto del disciplinare nell'uso della denominazione "Parmigiano Reggiano" non compete alle autorità tedesche, ma a quelle italiane.

La sentenza in esame, come si può vedere, lascia poco soddisfatti perché, pur affermando che il termine "parmesan" evoca la DOP "Parmigiano Reggiano", non ha, tuttavia, riconosciuto un reale obbligo di controllo da parte dello Stato membro nel quale viene adottata impropriamente la denominazione. In mancanza, quindi, di un'intervento statale, la tutela della DOP in altri Stati diventa certamente molto più gravosa per i titolari del diritto.

#### BOX NORMATIVO:

- Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
- Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 febbraio 2008 nella causa C-132-05.